

“LUCA DA PENNE”
RELIGIONE DIRITTO E POLITICA

STUDI E MATERIALI SUI PROFILI GIURIDICI
DELLE DOTTRINE E DEI SISTEMI CONFENSIONALI
IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

collana diretta da
Francesco Zanchini di Castiglionchio

Direttore

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

Comitato scientifico

FRANCESCO AMARELLI, GIORGIO BARONE ADESI, GIOVANNI CERETI, NICOLA COLAIANNI, PASQUALE COLELLA, PIERLUIGI CONSORTI, MASSIMO JASONNI, SERGIO LARICCIA, LUCA LOSCHIAVO, ALBERTO MELLONI, FRANCESCO MERCADANTE, ENRICO MORINI, LUCIANO MUSSELLI, PAOLO PICOZZA, PIERO PELLEGRINO, GIUSEPPE RUGGIERI, TERESA SERRA

Coordinatori

FRANCESCO ALICINO, CRISTINA DALLA VILLA, MARIA GABRIELLA ESPOSITO, GIOVANNI MARCOTULLIO, VINCENZO PACILLO, MARIA LUISA TACELLI

Patrocinio

FONDAZIONE "GIUSEPPE CAPOGRASSI" (ROMA)
ISTITUTO "EMILIO BETTI" DI SCIENZA E TEORIA DEL DIRITTO NELLA STORIA E NELLA SOCIETÀ (TERAMO)

“LUCA DA PENNE”

RELIGIONE DIRITTO E POLITICA

La collana, che muove da un'area di ermeneutica del fenomeno confessionale di forte segno interdisciplinare, intende offrire contributi di riflessione e di dibattito alle nuove tematiche apertesi, a far tempo dalla seconda metà del Novecento, per il diritto ecclesiastico e per lo statuto, interno ed esterno, delle confessioni religiose. Singoli volumi della collana si propongono di raccogliere atti di convegni organizzati dai due centri promotori; mentre altri potrebbero includere la stesura in progress di nuove ipotesi o prospettive di ricerca, anche de iure condendo, possibilmente corredate da un apparato di fonti e di materiali coerente con le ipotesi stesse e preordinate a successivi incontri tra studiosi operanti in aree scientifiche diverse, ma parimenti interessati alla trasformazione (che si sarebbe tentati di definire “neo-umanista”) da tempo in atto nella coscienza religiosa contemporanea. Nella collana, infine, troveranno spazio sia monografie di autori contemporanei, sia (per il condizionamento traente esercitato dalla persistente centralità storico-scientifica del modello evolutivo occidentale) reprint di classici della canonistica, della ecclesiologia e della storiografia cattolica, ortodossa e riformata non facilmente reperibili, e tuttavia utili ad un dialogo che attenui lo spessore delle frontiere intercristiane e, appunto per questo, capaci forse di inedite sollecitazioni teorico-pratiche di fronte alla problematicità della globale trasformazione in atto della religiosità umana.

Le modalità di valutazione delle opere giuridiche, o storico-giuridiche sottoposte alla Direzione, sia in lingua italiana che straniera, non saranno diverse da quelle usuali; e (salvo che si tratti di atti di convegni, o di saggi dei membri del comitato scientifico, o di collettive di provenienza accademica) i lavori saranno sottoposti al sistema di valutazione basato sulla revisione paritaria ed anonima (*peer review*) fondato sui ben noti criteri: significatività del tema nell'ambito disciplinare prescelto ed originalità dell'opera; rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; attenzione adeguata alla dottrina e apparato critico; rigore metodologico; proprietà di linguaggio e fluidità del testo; uniformità dei criteri redazionali. Solo i saggi che riceveranno una valutazione complessiva superiore a 8/10 saranno pubblicati. Fino a nuovo ordine, le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, nell'archivio dell'Istituto “Emilio Betti” di Teramo, a cura del suo presidente pro-tempore.

Legge e Natura I dibattiti teologici e giuridici fra XV e XVII secolo

Atti del Convegno
Modena–Bologna, 28–29 novembre 2013

a cura di

Riccardo Saccenti, Cinzia Sulas

Contributi di

Jean Paul Coujou, Patrizio Foresta, Peter Howard
Alberto Melloni, Maurizio Merlo, Franco Motta
Thomas Pink, Riccardo Saccenti, Merio Scattola
Cinzia Sulas, Lorenza Tromboni



Copyright © MMXVI
Aracne editrice int.le S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Quarto Negroni, 15
00040 Ariccia (RM)
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-8169-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: agosto 2016

Indice

- 9 Introduzione
Cinzia Sulas
- 19 Sull'equivoco legame tra cristianesimo e legge naturale
Cinzia Sulas
- 51 La legge di natura nei sermoni e in altri scritti di Antonino da Firenze
Peter Howard
- 69 *Lex sive natura*. La problematica della legge naturale nel pensiero di Nicolò Cusano
Maurizio Merlo
- 99 La legge naturale nella riflessione etico-politica fiorentina del xv secolo: tra Donato Acciaiuoli e Bartolomeo Scala
Lorenza Tromboni
- 123 La *distinctio* prima di Graziano e il dibattito sulla legge di natura nel xv secolo
Riccardo Saccenti

- 173 *Ad futurum concilium*. Concilio, diritto naturale e diritto di resistenza nella riflessione giuridica e teologica agli esordi della Riforma protestante
Patrizio Foresta
- 229 *Lex Dei e lex naturalis* nella teologia di Filippo Melantone
Merio Scattola
- 267 Aspects anthropo-théologiques de la loi naturelle et du droit naturel chez Vitoria
Jean Paul Coujou
- 287 Suárez and Bellarmine on the Church as a Coercive Lawgiver
Thomas Pink
- 333 Teologie e cronache dello stato di natura nel secondo Cinquecento
Franco Motta
- 355 Conclusioni
Alberto Melloni
- 369 Autori
- 375 Indice dei nomi

Introduzione

CINZIA SULAS*

Questo libro è frutto di un lavoro quadriennale di ricerca, intrapreso da alcuni membri della Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII”, intorno al tema vastissimo dei rapporti fra legge e natura nella storia del cristianesimo e delle chiese. La forte polisemia che caratterizza i lemmi “legge di natura”, “diritto naturale” o ancora “diritti naturali” rende il terreno di discussione, in cui spesso si affrontano discipline scientifiche diverse, molto scivoloso¹.

* Link Campus University, Roma.

¹ È esemplare il caso della *Theologische Realenzyklopädie*, in cui sono state dedicate due voci distinte al lemma “Naturrecht”, a loro volta distinte in ulteriori paragrafi tematici: la prima dedicata alla chiesa antica e medievale e all’interpretazione romano-cattolica, in cui l’autore F. RICKEN esordisce dicendo «Das Wort “Naturrecht” steht für einen weiten, undifferenzierten Begriff», cfr. *Naturrecht I*, in *Theologische Realenzyklopädie*, Walter de Gruyter, Berlin–New York 1994, vol. XXIV, pp. 132–153; la seconda, invece, è dedicata all’interpretazione moderna e protestante a partire dalla Riforma, scritta da F. WAGNER, *Naturrecht II*, ivi, pp. 153–185. Di notevole interesse per le metamorfosi della nozione all’interno della dottrina cattolica è anche il confronto fra le diverse edizioni dal 1935 al 1998 del *Lexikon für Theologie und Kirche*, Herder, Freiburg 1998³ (1962²; 1935), vol. VII, pp. 683–691. Le tre versioni concentrano in sé e riflettono tre momenti di passaggio fondamentali per la storia della chiesa cattolica, in un arco temporale segnato della crisi modernista, dal neotomismo

L'ipotesi di partenza, a cui nel loro insieme questi contributi sono chiamati a rispondere², è quella di mostrare, partendo dallo studio di alcune scuole di pensiero o dell'opera di singoli pensatori fra il xv e il xvii secolo, lo sviluppo diacronico della semantica dei concetti di legge o diritto naturali, ma anche e innanzitutto, attraverso l'intreccio della *Begriffsgeschichte* e della *Realgeschichte*, il modo in cui tali concetti abbiano veicolato l'articolazione e l'accordo fra pensiero politico, giuridico e teologico in relazione alle condizioni materiali, politiche e sociali.

L'arco cronologico che è stato scelto copre un lungo periodo, dalla seconda metà del Quattrocento sino alla prima metà del Seicento, e comprende la transizione verso il moderno assetto politico europeo. Molti dei contributi hanno affrontato il tema sullo sfondo storico delle guerre civili di religione e dell'instaurarsi dello Stato assolutistico; quelli, invece, che precedono lo scoppio della Riforma³ hanno messo comunque in luce, attraverso il tema della legge naturale, come già sul piano teorico, tanto teologico-politico quanto giuridico, la dottrina della ragion di Stato andava consumando l'uscita della religione dalla sfera politica e mondiale, che si manifestava anzitutto con l'esclusione della morale dalla politica, un'esclusione «diretta non contro

e dal Concilio Vaticano II, passaggi che sarebbe interessante analizzare alla luce di tale argomento.

² L'impostazione del volume segue l'ordine con cui sono state presentate le relazioni che si sono tenute nelle giornate del 28 e 29 novembre 2013 a Modena, presso l'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti e a Bologna presso la Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII", che insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia, ha patrocinato l'evento, sostenuto economicamente dalla Fondazione per la Cassa di risparmio di Modena. Gli atti di questo seminario rappresentano il primo risultato di un progetto di ricerca più ampio, intrapreso dalla Fondazione per le scienze religiose nel 2012.

³ Mi riferisco in particolare ai saggi di Saccenti e Merlo.

una morale mondana, ma contro una morale religiosa con pretese politiche»⁴.

La scelta di dialogare fra studiosi provenienti da realtà e discipline accademiche differenti ha privilegiato una diversità di punti di vista che, da una parte, ha messo in evidenza la frammentarietà storico-semanticamente dei possibili nessi fra legge e natura e dall'altra ha permesso d'individuare le omologie di pensiero che sincronicamente si sono affermate in autori appartenenti a fazioni opposte o a contesti politici diversi e che, evidentemente, rispondevano ad analoghe condizioni del sistema sociale d'appartenenza.

Primo e più generale obiettivo del presente libro è stato anzitutto tematizzare la problematicità storica dei concetti in questione, tanto come costituenti, su un piano teorico, la realtà politica, quanto come costituiti, a loro volta, da quest'ultima, rintracciando, a seconda dei casi presi in esame, come i loro mutamenti di significato e di funzione venissero incessantemente riadattati per scopi nuovi in risposta alle mutate condizioni storiche di un dato *milieu* sociale ed ecclesiale.

Il saggio d'apertura, *Sull'equivoco legame tra cristianesimo e legge naturale*, dopo una spiegazione sulle possibili ragioni storiche e scientifiche che hanno condotto la Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII" ad esplorare il tema dei rapporti fra legge, diritto e natura, dà conto della funzione di disciplinamento della fede e della riflessione teologica che il concetto di legge naturale ha esplicato, in ambito morale, nel magistero cattolico contemporaneo. La critica di quest'ultimo verso una certa impostazione del mo-

⁴ R. KOSELLECK, *Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt*, Freiburg-München, K. Alber, 1959; trad. it. *Critica illuministica e crisi della società borghese*, a cura di P. Schiera, trad. di G. Panziera, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 23-24.

derno diritto naturale, stigmatizzato dal groziano *etsi deus non daretur*, obiettivo polemico e insieme reagente fondamentale per la teorizzazione di un diritto naturale cattolico, trova il suo contraltare nella seconda parte del saggio, in cui la scrivente propone una suggestiva interpretazione di un emblema, apposto come marchio tipografico alla fine di una delle prime edizioni del *De iure belli ac pacis* di Grozio. Di qui, entrando nella temperie storica della prima modernità, che l'intero volume ha preso in esame, il tema del diritto naturale nell'introduzione al *De iure* è stato affrontato dal punto di vista del soggetto conoscente, nel suo costituirsi come rappresentazione e come condizione "quasi-trascendentale" di possibilità capace di fondare e legittimare un sistema giuridico.

Il saggio di Peter Howard ha rintracciato le metamorfosi del tema della legge naturale negli scritti del domenicano Antonino da Firenze, nel contesto politico e sociale della Firenze rinascimentale. L'autore ha messo in luce come il domenicano, pur aderendo inizialmente alla concezione teologico-speculativa di Tommaso, che poneva la legge naturale come scaturigine dell'intelletto divino, abbia rovesciato e messo in deroga nei suoi sermoni la tesi di Tommaso, ascrivendo l'origine della legge alla volontà anziché all'intelletto divino. Una scelta interpretativa che rispondeva a precise istanze di politica ecclesiastica: Antonino, presso la corte di Eugenio IV, ricoprì per diversi anni dal 1430 il ruolo di giudice della Sacra Rota e più tardi, in veste di Arcivescovo, presidiò sulla sua corte. Howard ha dunque mostrato l'adeguamento del concetto di "legge naturale" ad una logica pastorale, volta a mediare i rapporti fra Chiesa e città.

Un punto di vista più soggettivo sul tema, maggiormente concentrato sul processo di costituzione dell'oggetto da

parte del soggetto pensante, è stato assunto da Maurizio Merlo che, prendendo in esame il *De Concordantia catholica* di Niccolò da Cusa, ha spiegato la concezione del diritto naturale, inquadrandola all'interno del costituirsi dell'ordinamento giuridico, e dunque dei rapporti di dominazione. Di qui ha analizzato lo statuto problematico del diritto naturale, che allo stesso tempo fonda ogni *constitutio* giuridica e resta silente nel concreto ordinamento giuridico, il quale implica, attraverso l'articolarsi dei meccanismi di consenso e di libera soggezione, il transitare dell'uomo da una suprema libertà naturale alla *subiectio*.

Riccardo Saccenti ha ripercorso la storia dell'idea di *lex naturalis* attraverso svariate interpretazioni che, dagli anni del concilio di Basilea alla pubblicazione del *Corpus iuris canonici*, sono state date della *distinctio prima* di Graziano, da parte di alcuni giuristi, soffermandosi in particolare sul confronto tra due autori del xv secolo, Panormitano e Torquemada. L'autore ha individuato analogie e differenze tra le opere di questi due autori, tanto in rapporto alla loro interpretazione della *distinctio prima* del *Decretum* graziano, quanto rispetto all'autorità di Tommaso, evidenziando come alcuni snodi storico-politici siano stati determinanti per lo sviluppo di certe interpretazioni e per il sorgere di divergenze ermeneutiche sull'argomento.

Patrizio Foresta ha analizzato, seguendo minuziosamente i diversi passaggi storici, come il diritto naturale è stato chiamato in causa da teologi e giuristi protestanti, nel contesto della Lega di Smalcalda, per fondare il diritto di resistenza e legittimare il ricorso al «concilio generale, libero, cristiano» contro il potere imperiale. In particolare, è stata approfondita, nella prima parte, l'articolazione fra il tema del concilio e quello del diritto di resistenza da parte dei giuristi sassoni e del *syndicus* di Brema Johann von

der Wyck (1530–1531); nella seconda parte, invece, è stata affrontata la strumentalizzazione del diritto naturale come leva per legittimare il ricorso al diritto di resistenza da parte dei principi protestanti, riuniti dal 1531 nella Lega di Smalcald, contro il potere imperiale di Carlo v, che tentò d'imporre con la forza l'abbandono del luteranesimo.

Il saggio di Merio Scattola descrive il costituirsi della legge naturale come *lex Dei sub specie creationis*, che non si distingue dalla legge di Dio per il contenuto ma per il piano d'applicazione; da questo punto di vista la legge naturale è concepita come atto di volontà divino, che imprime il sigillo della *lex Dei* sulla creazione. A partire da questo impianto volontarista, Scattola ha sottolineato il modo in cui lo schema filosofico e teologico di Melantone si allontana da quello tomista–aristotelico: per Melantone, infatti, la legge di natura sarebbe un'idea innata. Allo stesso tempo però, ha notato Scattola, l'*habitus concreatus* per comando divino non lascia spazio all'autonomia tanto su un piano morale che gnoseologico: la legge di natura resterebbe per l'uomo non solo immutabile ma inattuabile con la sola ragione offuscata e corrotta a causa del peccato; per tale motivo la *lex naturae* sarebbe stata storicamente ripristinata con il Decalogo (*lex divina*), senza, tuttavia, coincidere perfettamente con esso.

Paul Coujou ha restituito il processo di formazione della legge naturale nel pensiero di Francisco de Vitoria, dando conto dell'evoluzione del concetto nelle sue diverse opere, come emanazione della *ratio* divina da una parte, e segno della partecipazione alla legge eterna da parte delle creature dall'altra. La partecipazione alla ragione divina sancisce il carattere teologico della morale e in tal modo la superiorità e il ruolo fondativo della legge naturale rispetto alla legge umana positiva, un ruolo di supremazia che risponde all'e-

signanza di un ordine morale, come base fondamentale per l'ordinamento giuridico.

Franco Motta ha rivendicato invece la messa in questione di certe visioni storiografiche, teleologicamente impostate e tese ad assimilare la storia dei concetti di legge e diritto naturale in funzione del progressivo sviluppo delle teorie contrattualistiche moderne. Di qui l'autore ha ricondotto il tema nella temperie del XVI secolo, a partire da alcuni *excursus* sul pensiero di Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, José de Acosta, Luis de Molina. L'impostazione, che intreccia analisi testuale e contesti storico-politici e intellettuali, evidenzia in particolare la funzionalità più che il contenuto del tema della legge naturale; per ciò che riguarda, per esempio, Vitoria, la legge naturale si dà anzitutto come «movente primario della forma statale», che si identifica nella «necessità dell'individuo di difendere sé stesso attraverso la consociazione con gli altri, un universale antropologico che non necessita di spiegazioni». All'analisi del pensiero di Vitoria che dall'origine divina del diritto naturale derivava anche il legame fra ordine divino e ordine politico temporale, Motta ha accostato le riflessioni di Suárez, sottolineandone l'esplicita polemica con la tradizione civilista di cui criticava il «legame diretto fra l'ordine divino e l'ordine della potestà legislativa monarchica».

Thomas Pink ha indagato il rapporto fra diritto naturale e sovranaturale e il modo in cui queste due categorie siano state articolate da autori come Suárez e Bellarmino, in costante riferimento dialettico col sistema giuridico politico hobbesiano, per legittimare e giustificare la funzione legislativa e coercitiva della Chiesa. All'interno di tale analisi, Pink ha sottolineato il ruolo fondamentale che il diritto canonico ha avuto, tanto rispetto alla sfera spirituale quanto

a quella terrena, nella costruzione di una teoria generale del diritto da parte dei due suddetti autori.

Per concludere quest'introduzione vorrei suggerire schematicamente due linee interpretative in cui mi sembra possibile raccogliere e inquadrare i frammenti di questa storia, relativa alla storia dei rapporti tra legge e natura, che i diversi contributi hanno fatto emergere.

- a) Una lettura che si accosta al tema del diritto naturale da un punto di vista oggettivo, del risultato, che presenta il tema come dato reperibile nelle opere intellettuali dei diversi autori, sottolineandone la funzione fondativa rispetto al sistema giuridico e quindi la sua capacità riflessiva nella teorizzazione di sistemi politico-teologici e giuridici.
- b) Una lettura che privilegia un punto di vista soggettivo, che mira a rileggere il tema indagando le condizioni di conoscibilità della legge naturale a partire dal suo costituirsi come una rappresentazione, che ponendo fra parentesi la realtà o la naturalità dei fatti storici, trova la sua legittimità nell'uomo.

Si tratta di una suddivisione meramente concettuale da me concepita a posteriori ma che penso possa fornire una possibile chiave di lettura, una fra le tante e potenzialmente infinite interpretazioni che si possono generare, e servire a legare attraverso un unico filo conduttore i diversi contributi.

Nella prima prospettiva "oggettuale" possono inserirsi i lavori di Howard, Saccenti, Foresta, Motta e Pink che in maniera particolare restituiscono una pluralità di rappresentazioni dei nessi fra legge e natura in rapporto ai differenti contesti storici e a puntuali bersagli polemici. D'altra parte,

in questi stessi saggi, soffermandosi non tanto sulle differenze con cui gli autori studiati caratterizzano l'origine e il fine della legge naturale quanto sulla funzione generale a cui rispondono gli appelli al diritto o alla legge di natura, emerge il loro ruolo fondativo rispetto al diritto umano e al contempo quello di termine medio (attraverso le categorie classiche di processione o partecipazione) tra la sfera teologica e quella politica. Una duplice funzione che rimanda alla capacità riflessiva di tali concetti, capacità messa ancor più in evidenza attraverso un approccio sbilanciato verso una prospettiva più "noetica", che è quella che in prima istanza si ritrova nei saggi di Coujou, Merlo, Scattola e nella seconda parte del mio saggio su Grozio.

In questa raccolta, dunque, non si troverà una sistematizzazione o una sola via interpretativa sulla storia delle idee di legge e natura, l'intrinseca equivocità storico-semanticamente a cui soggiacciono i concetti di legge e diritto di natura viene qui ribadita nella frammentarietà dell'opera: frammentarietà che permette di mantener fede alle differenze del loro significato rispetto ai sistemi politici e giuridici che i diversi autori hanno inteso giustificare, rispetto alle tensioni sociali, politiche e intellettuali con cui si confrontavano.

Tuttavia dai rapporti di questi infinitesimi significati, su un livello più astratto e virtuale, si può derivare una visione unitaria dei concetti di legge e diritto di natura, data dalla loro funzione riflessiva rispetto al sistema politico e giuridico di riferimento, in grado di operare da "sensore" critico del sistema stesso⁵. Una funzione che risponde all'esigenza moderna della teoria del diritto volta a dare una valenza universale alla norma giuridica, che, originando dalla ragione umana può essere autonomamente riconosciuta.

⁵ N. LUHMANN, *Die Theorie der Ordnung und die natürlichen Rechte*, in «Rechtshistorisches Journal», 3 (1984), pp. 133-149.

Sull'equivoco legame tra cristianesimo e legge naturale

CINZIA SULAS

Il luogo da cui parte una ricerca non è neutro, e in particolare l'operazione storica non può evitare di esibire la marca della *particolarità* del luogo da cui lo storico parla¹: l'Istituto per le scienze religiose² e «Cristianesimo nella storia»³, il periodico che anche di quel luogo è espressione, si proponevano

un impegno di ricerca storico critica capace di una conoscenza globale, ancorché non esaustiva, del fatto cristiano considerato appunto nella sua dimensione storica. Ciò suggerisce un superamento dei limiti tradizionali della “storia della chiesa” dal punto di vista dell'oggetto per dilatarlo dalle istituzioni e dalla storia fattuale, alle dottrine, alle tradizioni, alla spiritualità, alla

¹ M. DE CERTEAU, *L'opération historique*, in *Faire de l'histoire*, a cura di J. Le Goff, P. Nora, Paris, Gallimard, 1974, vol. I, pp. 3–41.

² Sulla storia dell'istituzione cfr. D. MENOZZI, *Le origini del Centro di documentazione (1952–1956)*, in “*Con tutte le tue forze*”. *I nodi della fede cristiana oggi. Omaggio a Giuseppe Dossetti*, a cura di A. e G. Alberigo, Genova 1993, 333–369; *L'Officina Bolognese 1953–2003*, a cura di G. Alberigo, EDB, Bologna 2004.

³ G. ALBERIGO, *Cristianesimo nella storia*, in *Cinquant'anni di vita di “storia della chiesa in Italia”*, in *Atti del Convegno di Studio (Roma, 8–10 settembre 1999)*, a cura di P. Zerbi, Herder, Roma 2003, pp. 263–272.

concreta vita cristiana delle comunità, al cristianesimo che si è manifestato fuori dalle chiese storiche⁴.

Questo dilatarsi dell'oggetto storico fra storia istituzionale e spirituale ha portato l'odierna Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII" a vedere nel rapporto tra le idee di legge e natura un campo d'indagine che ha per poli due questioni che hanno animato la più ampia storia delle ricerche svolte nell'Istituto: una, più rivolta verso le *Forme storiche di governo nella Chiesa universale*⁵, verso le metamorfosi storiche delle dottrine e dell'esercizio dell'autorità del magistero ecclesiastico; l'altra, volta piuttosto a rintracciare, attraverso la storia del pensiero sapienziale cristiano⁶, lo sviluppo di un universalismo etico, per il

⁴ G. ALBERIGO, *Premessa*, in «Cristianesimo nella storia», 1/1 (1980), pp. 5–7.

⁵ Id., *Forme storiche di governo nella Chiesa universale*, in *Forme storiche di governo nella Chiesa universale. Giornata di studio in occasione della ultima lezione del prof. Giuseppe Alberigo 31 ottobre 2001*, a cura di P. Prodi, Clueb, Bologna 2003, pp. 207–225. Il problema delle forme di governo della Chiesa universale, tanto dal punto di vista dottrinario che del loro esercizio, è stato il cardine attorno a cui si sono concentrate le opere di Giuseppe Alberigo, che, pur non risolvendosi nell'attualità, da essa traggono la loro ragione. Basti pensare a una delle sue prime monografie più esplicita in tal senso, *Lo sviluppo della dottrina sui poteri della Chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo*, Herder, Roma 1964, scritta durante il Vaticano II, il cui manoscritto circolò in concilio, durante le discussioni sul tema della collegialità. Cfr. Id., *Storia del concilio Vaticano II. Il concilio adulto: il secondo periodo e la seconda intersessione, settembre 1963–settembre 1964*, Il Mulino, Bologna 1998, p. 80. Sul modo proprio a Giuseppe Alberigo d'intendere la ricerca storica cfr. G. MICCOLI, *L'insegnamento fiorentino di Pino Alberigo. I preamboli di un'opera storiografica d'inconsueto spessore*, in «Cristianesimo nella storia», 31/3 (2010), pp. 905–925.

⁶ Per quanto riguarda la prospettiva sapienziale, l'autore a cui farò riferimento, nella seconda parte in particolare, è Pier Cesare Bori, figura molto importante nella vita di ricerca dell'Istituto, a cui partecipò dal 1969 fino al 1981, per poi tornare nel 2009. Per un approfondimento sull'interpretazione sapienziale, cfr. *Per un consenso etico tra culture. Tesi sulla lettura secolare*

cui compimento il termine “natura” ha da essere oltrepassato. Questi due orientamenti di ricerca possono applicarsi ad un oggetto di studio come il diritto naturale, che nella storia ha giustificato, come ha fatto notare in più luoghi Ernst Troeltsch, sistemi politici o morali fra loro opposti:

Da questo sostrato del diritto naturale cristiano è derivato il moderno diritto naturale profano di Bodin, Hugo Grotius, Hobbes, Pufendorf, Althusius e molti minori, in parte per costruire [teoricamente] l'assolutismo derivante dalle condizioni [storiche], in parte per giustificare più tardi la liberazione borghese dall'assolutismo e formare nuovi ideali di Stato. *L'ambiguità del diritto naturale* è continuata giacché, da un lato, l'essenza del dominio e della sovranità fu [vista] nella comunità, venne insegnata la necessità di una forza che ordinasse il genere umano soggetto a peccare, ovvero la cessione dei diritti del popolo all'autorità, e venne integrata la totalità attraverso dottrine teologiche autoritarie e provvidenzialistiche; dall'altro i movimenti contrari a questo assolutismo si sono appoggiati agli innati diritti umani che non possono essere perduti in quanto fondati sul divino ordine cosmico. Naturalmente non mancano molte

delle scritture ebraico-cristiane, Marietti, Genova 1991, pp. 41–72; P.C. BORI, “*Siar basso*”: l'antropologia religiosa di Alessandro Manzoni, in *Cristiani d'Italia, Chiese, Società, Stato, 1861–2011*, diretto da A. Melloni, Roma 2011, vol. 1, pp. 171–172, in cui l'autore così sintetizza la nozione: «il punto di vista sapienziale [...] riflette il bisogno di conoscenza e di disciplina, la persuasione che la bellezza del creato dia testimonianza del Creatore, l'idea che esistono esperienze universali e comunicabili, la necessità di maestri saggi, la convinzione che nella coscienza umana si danno una evidenza e una argomentabilità interna del bene esternamente attestato dalla tradizione, la certezza che bene e male hanno anzitutto una retribuzione immanente.[...] Questa sapienza biblica ha infatti carattere pratico, non metafisico: attiene all'“intelligenza della propria via” (Prov. 14,8), non alle cause e ai fini ultimi della realtà. [...] Questa sapienza ha carattere tendenzialmente universale [...] è essenzialmente più ampia rispetto allo spazio positivamente determinato della rivelazione storica e della profezia che la rinnova: essa ha carattere in qualche modo sperimentale (oltre che trasmissibile e tradizionale), ragionevole, suscettibile perciò di accogliere “sapienze straniere”, mondano, secolare».

plici innovazioni. *Il ravvisamento umanistico dell'antichità e la nuova scienza atomistica della natura forniscono svariati pensieri e mezzi nuovi. Ma la terminologia e le idee fondamentali rimangono*⁷.

L'anfibologia rilevata da Troeltsch nelle dottrine del diritto naturale moderno trova corrispondenza, su un altro piano, con le due vie ermeneutiche, sopra menzionate, e, allo stesso tempo, con due istanze attuali ben precise: la prima relativa agli sviluppi più recenti della dottrina morale cattolica, come campo in cui si riformulano non solo contenuti etico-religiosi ma anche le diverse forme del magistero, le sue sfere di competenza, le relazioni tra chiesa *docens* e chiesa *discens*⁸, la seconda relativa all'urgenza di legittimare, a livello interreligioso e interculturale, l'uni-

⁷ E. TROELTSCH, *Diritto naturale e umanità nella politica mondiale*, in *La democrazia improvvisata. La Germania dal 1918 al 1922*, a cura di F. Tessitore, Guida, Napoli 1977, p. 377, corsivo mio. Tra i molti autori che hanno trattato tale tema ho scelto di prendere come guida metodologica Troeltsch tanto per il suo approccio al contempo storico, sociologico ed ecclesiologico, quanto per il modo, che ha influenzato la struttura stessa del mio saggio, in cui ha tematizzato l'ambiguità delle teorie del diritto naturale, approfondita in altri suoi lavori, seguendo la distinzione tra le concezioni proprie del tipo chiesa, fondate sull'idea d'istituzione, e quelle proprie della setta, fondate sull'idea di comunione. Altri saggi specifici di Troeltsch sul diritto naturale si trovano in: *Das christliche Naturrecht Überblick* (1913), in *Gesammelte Schriften*, a cura di H. Baron, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1925, vol. iv, pp. 156-166; *Das stoisch-christliche Naturrecht und das moderne profane Naturrecht* (1911), ivi, pp. 166-191.

⁸ Un tema, quello del rapporto tra chiesa *docens* e chiesa *discens*, che attraversa in maniera costante e intensa tutta l'opera di Giuseppe Alberigo; citiamo solo due esempi, in cui l'argomento è affrontato come tema principale da due prospettive diverse, la prima più ampia, l'altra più ristretta: *Fede, mutamenti culturali, storicità del magistero*, in *Matrice cristiana un'alternativa. Evangelizzazione e promozione umana*, a cura di M. Gozzini, Vallecchi, Firenze 1976, pp. 65-86; *Difendere la fede o disciplinarla?*, in «Cristianesimo nella storia», 21 (2000), pp. 231-245.

versalità dei diritti umani e al problema di tradurli in una prassi etico-politica⁹.

Come si vede scorrendo l'indice degli atti, prevalgono analisi storiche relative al nesso tra legge naturale e i concetti di forza, autorità, ordine e governo instaurato su basi teologico-giuridiche, in rapporto con la storia delle istituzioni. Un punto di vista che rimanda alla storia più recente del magistero cattolico, che attraverso il vincolo tra norma e natura stabilisce e giustifica certi suoi insegnamenti e trova in esso un riscontro alla «necessità di una forza che ordinasse il genere umano soggetto a peccare», la prima delle vie indicate da Troeltsch. Quali esigenze hanno spinto il magistero contemporaneo a formalizzare e a sancire l'estensione della sua competenza a tale tema? Quale interpretazione storica del diritto naturale sostiene e favorisce l'utilizzo di tale concetto, come strumento o oggetto d'insegnamento magisteriale? La prima parte del saggio si svilupperà a partire da tali domande e si concentrerà sulla storia contemporanea del magistero cattolico.

Nella seconda parte, invece, il tema sarà affrontato a partire dalla lettura di un'immagine¹⁰, che ci introdurrà nel periodo temporale preso in esame in questo volume, attraverso l'ambiente culturale dei movimenti minoritari dell'Olanda fra XVI e XVII secolo, e di qui sulla seconda via indicata da Troeltsch.

⁹ Cfr. P.C. BORI, *Per un'etica mondiale delle religioni*, in *Le religioni e il mondo moderno. Nuove tematiche e prospettive*, a cura di G. Filoramo, Einaudi, Torino 2008, vol. IV, pp. 377–396; P.C. BORI, *Diritti umani e religioni*, ivi, pp. 405–432; ID., *Per un consenso etico tra culture*, Marietti, Genova 1995.

¹⁰ Cfr. la figura alla fine del presente saggio.